

COMUNE DI COLICO

(Provincia di Lecco)

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI COLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGI REGIONA
LI 91/92 - 1983 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -----

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC
N. 76 del 9.11.1993

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 91/1983 e degli artt. 43 e 46 della L.R. n. 28/1990.

Art. 2

CONDIZIONI PER LA RISERVA

1) Possono essere riservati alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei nuclei familiari che, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 delle L.R. n. 91-92/1983 e successive modificazioni ed integrazioni siano privi di alloggio per una delle seguenti situazioni:

Art. 10 - L.R. n. 91-92/1983

- a) primo comma: - per necessità di pubblica utilità,
- per realizzazione di programmi di risanamento edilizio,
- per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale ad esclusione di quella derivante da sfratto di alloggio, a cui si provvede ai sensi art. 46 della L.R. n. 28/1990;
- per fenomeni derivanti dalla immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale.
- b) secondo comma:- per gli interventi previsti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- per il rilascio dell'alloggio di servizio sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi.

Art. 43 - L.R. n. 28/1990

- c) terzo comma: - per occupazione senza titolo avvenuta dopo il 24 novembre 1989:
1) di alloggio di risulta, di nuova costruzione e di recupero;
2) di alloggio ceduto da precedente occupante;
3) di alloggio abbandonato per cause naturali (decesso) dal legittimo assegnatario.

Art. 3

PRIORITA' DELLE RISERVE

Nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati viene riconosciuta priorità a favore dei nuclei familiari eventualmente alloggiati in alberghi a totale carico del Comune.

In mancanza di tale fattispecie si deve tener conto delle condizioni socio-sanitarie economiche delle famiglie interessate e a tal fine sono stabilite le seguenti priorità, attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che soggettive.

I punteggi sono così articolati:

CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTI
1) Per necessità di pubblica utilità ed in particolare quale alloggio per gli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo come previsto dalla convenzione con il Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 5 della Legge 15.12.1972, n. 772	20
2) Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio	20
3) Per fenomeni derivanti dalla <u>immigrazione</u> <u>extracomunitaria</u> di particolare e documentata rilevanza sociale	5-10
4) Per situazioni di <u>fabbisogno</u> <u>abitativo</u> di particolare e documentata <u>rilevanza</u> <u>sociale</u>	5-10
5) Per gli interventi previsti dall'art. 31 della L. 5.8.1978, n. 457, che <u>comportano</u> il <u>trasferimento</u> degli <u>assegnatari</u> di alloggi di ERP	20
6) Per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di <u>soppressione</u> del servizio o di <u>dimissioni</u> per gravi motivi	20

7) Sentenza di sfratto (scadenza cronologica)	20
8) Alloggio improprio o dichiarato antiigienico	20

CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI
-----------------------	-------

9) Reddito annuo complessivo del reddito familiare calcolato ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. n. 457/1978 inferiore a:	
4 ml. pro-capite	30
6 ml. pro-capite	20
8 ml. pro-capite	10
10) Famiglie monoreddito con 2 o più minori a carico	5-15
11) Presenza del nucleo familiare di uno o più portatori di handicap	5-15
12) Persone sole con figli o minori a carico	5-15
13) Ex carcerati, ex tossicodipendenti malati terminali o persone con patologie particolari.	5-15

Non sono COMULABILI tra loro i punteggi di cui ai numeri 1-2
5-6 - 7 e 8 - 3 e 4 - 11 e 13.

Art. 4

Il Comune provvedere ogni 12 mesi ad aggiornare la graduatoria delle famiglie cui può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ad adeguare i limiti di reddito di cui al precedente art. 3 alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente.